



**DUE MARI**

**WWW.QUALITADEIDUEMARI.IT**

**Disciplinare Tecnico**



## 1. PREMESSA

Il Gruppo di Azione Costiera dei Due Mari, costituitosi nel febbraio 2013, partendo dal presupposto che la pesca e le attività ad essa correlate vivono un periodo difficile, per il quale è in atto una ristrutturazione del settore in ambito europeo che punta ad una maggiore sostenibilità e tutela delle risorse esistenti, ha agito in maniera positiva sul contesto socio-economico territoriale attraverso gli interventi previsti nel proprio Piano di Sviluppo locale a valere sulla Misura 4.1 del FEP Sicilia 2007-2013.

Per attuare tale piano, si è progettato un Marchio territoriale denominato “Qualità dei Due Mari”. Tale Marchio ha lo scopo di dimostrare la “Qualità” del territorio attraverso la localizzazione e la tipicizzazione della produzione, la tutela ambientale, la conservazione delle risorse naturali e la promozione di eventi, al fine di assicurare sviluppo e sostenibilità all’economia del territorio stesso.

Il Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari” rappresenta l’intero sistema economico ricadente nel territorio che coincide con la fascia costiera della Sicilia sud-orientale di circa 75 km, e precisamente nei comuni costituenti lo stesso GAC ed in specifico:

- Portopalo di Capo Passero
- Avola
- Pozzallo
- Noto
- Ispica
- Pachino

Il territorio di riferimento presenta numerosi elementi attrattivi che lo caratterizzano e che sono tra loro complementari, le risorse naturali, enogastronomiche, culturali presenti sono in grado di generare un’offerta diversificata, in modo da rispondere alle esigenze dei vari segmenti di mercato.

Questo contesto ben si presta all’utilizzo di un marchio territoriale, allo scopo di favorire processi di identificazione con il territorio da parte di operatori di vari settori, promuovere le emergenze naturalistiche presenti, valorizzare le produzioni di qualità legate al settore ittico e più in generale le produzioni agroalimentari di pregio, favorire un processo di integrazione tra gli operatori dei vari settori (ittico, alberghiero, della ristorazione, turistico) per agire con una strategia comune a vantaggio del territorio stesso.

Il Marchio territoriale “Qualità dei Due Mari” rappresenta uno strumento primario per la valorizzazione e la promozione territoriale del territorio su cui opera il Gruppo di Azione

Costiera dei Due Mari. Esso mira alla valorizzazione di tutta la filiera produttiva e, in particolare, di tutta la filiera ittica. Successivamente, però, ci si rivolgerà a tutti i prodotti e servizi specifici del territorio del GAC, in modo da strutturare un vero e proprio “Sistema” che possa far incrementare l’offerta turistica e rappresentare polo di attrazione e sviluppo dell’economia locale.

Il Marchio territoriale, quindi, per chi lo include nella comunicazione, ha il significato di essere parte del sistema territoriale del Gruppo di Azione Costiera dei Due Mari, condividendo e testimoniando i valori specifici che questa terra considera identitari.

Solo un corretto utilizzo del Marchio potrà garantirne la riconoscibilità e quindi l’effetto evocativo, con un conseguente reciproco trasferimento di valori fra territorio e soggetto utilizzatore.

I principi d’uso del Marchio territoriale prevedono che, a specifico ruolo del soggetto utilizzatore (Licenziatario), si accompagnino specifici casi d’uso, pur nel rispetto di una ordinata serie di regole comuni definite dal Regolamento d’Uso

Il Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari” non è dunque il Marchio di uno o più prodotti bensì di un sistema territoriale. Esso pertanto contiene al suo interno molteplici elementi identificativi di Qualità, ovvero:

- la qualità delle organizzazioni della filiera della pesca e di quella agroalimentare del territorio, secondo criteri noti, oggettivi e selettivi;
- la qualità dei prodotti della filiera della pesca e di quella agroalimentare del territorio, secondo criteri noti, oggettivi e selettivi;
- la tracciabilità e l’origine degli stessi.

La conformità ai requisiti di qualità sarà verificata da organismi di controllo indipendenti e, ove necessario, dotati del necessario accreditamento.

Solo successivamente potrebbe sorgere l’esigenza di far approvare Disciplinari per singoli prodotti specifici, i quali potrebbero fregiarsi della Denominazione di Origine Protetta (Dop) o Indicazione Geografica Protetta (Igp).

Il Disciplinare Tecnico si rivolge esclusivamente ai soggetti in possesso di licenza di concessione d’uso, in corso di validità, rilasciata dal GAC dei Due Mari.

Limitatamente ai casi d’utilizzo del Marchio territoriale conseguenti ad adempimenti contrattuali con GAC dei Due Mari, si configura una concessione temporanea d’uso.

### 3. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari” si applica alle aziende operanti nei seguenti settori:

- Pesca (pescatori singoli o associati);
- Trasformazione di prodotti ittici (industrie artigianali di trasformazione);
- Commercializzazione di prodotti ittici freschi e/o trasformati (pescherie, mercati ittici);
- Imprese ricettivo/turistiche e professioni del turismo (alberghi, ristoranti, campeggi, lidi, bar, agriturismi, ostelli, B&B, scuole nautiche, diving-center, accompagnatori di territorio, guide turistiche, ecc.)
- Altri (Enti, associazioni di tutti i generi, altri tipi di organizzazione).

L'utilizzo del Marchio è concesso esclusivamente ai soggetti che ne fanno esplicita richiesta al GAC e che si impegnano a rispettare il Regolamento d'uso ed il Disciplinare Tecnico.

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- sede legale e/o operativa in uno dei sei Comuni del GAC;
- essere iscritto al Registro Imprese o ad un Albo Professionale per attività attinenti ai settori previsti dal Disciplinare Tecnico.

Le richieste saranno appositamente esaminate dal GAC o da organismo delegato a tale compito.

#### 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Legge 30 Aprile 1962 n. 283: “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 26 Marzo 1980 n. 327: “Regolamento di attuazione della legge 30 Aprile 1962 n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande”;
3. Decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109: “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”;
4. Regolamento (CE) n. 2406/1996 del Consiglio del 26 Novembre 1996: “che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca”;
5. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002: “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;
6. Legge n. 3, 16 gennaio 2003 “Disposizioni in materia di pubblica amministrazione” art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”;
7. Decreto legislativo 23 Giugno 2003 n. 181: “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”;
8. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
9. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004: “Sull'igiene dei prodotti alimentari”;
10. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004: “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;
11. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004: “che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;
12. Linee Guida applicative per i prodotti della pesca, approvata con atto di Rep. n. 2674 del 16/11/2006;
13. Regolamento (CE) n. 1967 del Consiglio del 21 Dicembre 2006: “relativo alle misure di gestione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94”;

14. Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
15. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 Gennaio 2008: "Modifiche ed integrazioni all'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2005";
16. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
17. Regolamento (CE) N. 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008: "relativo agli additivi alimentari";
18. Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 Novembre 2009: "che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006";
19. Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011: "riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari";
20. Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 Aprile 2011: "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca";
21. Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011: "che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari";
22. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011: "relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione";
23. Decreto legislativo 9 Gennaio 2012 n. 4: "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
24. Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013: "relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della"

pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”;

25. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013: relativo alla politica comune della pesca, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio”;

26. Codex Alimentarius;

27. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011: “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione in genere per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori”

28. ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione ambientali, della qualità, della sicurezza delle informazioni”

29. UNI/TS 11312 “Linee guida per audit in incognito”

## 5. GLOSSARIO

**Prodotto/Servizio:** risultato di un processo.

**Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output).

**Requisito:** esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (generalmente implicita significa che è uso o prassi comune per l'organizzazione, per i suoi clienti e per le altre parti interessate; un requisito specificato è un requisito che è precisato, per esempio, in un documento).

**Conformità:** soddisfacimento di un requisito.

**Non conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito.

**Azione correttiva:** azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di un'altra situazione indesiderabile rilevata.

**Azione preventiva:** azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un'altra situazione potenziale indesiderabile.

**Correzione:** azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.

**Audit:** processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti. Gli audit interni vengono svolti dall'organizzazione stessa, o per suo conto, e possono costituire una base per una dichiarazione di conformità; gli audit esterni sono effettuati da organismi di controllo, esterni ed indipendenti, che certificano la conformità ai requisiti.

**Registrazione:** documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte (possono essere utilizzate, per esempio, per documentare la rintracciabilità, per fornire evidenza delle attività di audit, delle azioni preventive e delle azioni correttive).

**Evidenze:** dati che supportano l'esistenza o la veridicità di qualcosa (l'evidenza oggettiva può essere ottenuta mediante osservazioni, misurazioni, prove o altri mezzi).

**Comitato di Controllo:** organismo esterno all'organizzazione ed indipendente deputato al controllo della conformità del processo ai requisiti definiti dal Regolamento per l'uso del Marchio.

**Auditor:** è la figura che effettua la verifica della conformità secondo uno schema o marchio di identificazione.



## 6. REQUISITI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo del Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari” è fondato sulle seguenti categorie di soggetti coinvolti:

- Gli operatori della pesca e le imbarcazioni da pesca professionale iscritte nei Registri delle Navi Minorili e dei Galleggianti del territorio in cui ricade il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) del Gruppo di Azione Costiera (GAC) Dei 2 Mari;
- Le aziende di trasformazione di prodotti ittici regolarmente registrate presso l’ASP di appartenenza ed operanti nel territorio del GAC;
- Le aziende di commercializzazione di prodotti ittici operanti nel territorio del GAC;
- Le imprese del settore ricettivo/turistico e le professioni del turismo (alberghi, ristoranti, campeggi, lidi, bar, agriturismi, ostelli, B&B, scuole nautiche, diving-center, accompagnatori di territorio, guide turistiche, ecc.) ricadenti nel territorio di appartenenza del GAC;
- Gli operatori dei servizi turistici (agenzie di viaggio, associazioni culturali-turistiche, organizzatori di eventi e similari) che operano nei comuni del GAC;
- Altri (Enti, associazioni di tutti i generi, altri tipi di organizzazione) che operano nei comuni del GAC.

Il GAC costituirà (nominandolo o eleggendolo) un Comitato di Controllo per il rilascio del Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari” ai soggetti Licenziatari. Tale Comitato provvederà alla consegna della “Concessione di Utilizzo del Marchio” a titolo gratuito e al rilascio del relativo “Regolamento d’Uso del Marchio” alle singole imprese richiedenti per la fase di avvio del progetto.

I richiedenti dovranno compilare la “Domanda di Adesione” auto-certificando, in piena responsabilità, la presenza dei requisiti richiesti.

Il Comitato di Controllo provvederà alla tenuta di un pubblico elenco degli aderenti al marchio ed al controllo *on-site* dei requisiti autocertificati alla chiusura della fase di avvio.

Le imprese aderenti provvederanno al rimborso delle spese relative al controllo *on-site*, salvo la possibilità del GAC di farsi carico delle spese relative al suddetto controllo *on-site*.

Il controllo *on-site* è rappresentato dalla verifica, ad opera di un soggetto esterno (verificatore e/o auditor), individuato dal Comitato di Controllo per il rilascio del marchio.

Il verificatore e/o auditor dovrà osservare le seguenti fasi:

1. Contattare il richiedente e concordare la data della visita di verifica presso la struttura;
2. Inviare una mail/fax preparatoria alla visita di verifica/audit al richiedente, chiedendo conferma della data concordata telefonicamente;
3. Effettuare la visita di verifica/audit seguendo due step sequenziali:
  - a) Verifica documentale: In cui si passano in rassegna tutti i criteri e si acquisiscono le prove cartacee (autorizzazioni, contratti, bolle di consegna, ricevute, fatture, ecc.) a supporto della soddisfazione dei criteri stessi. Le prove andranno raccolte nella cartella associata al richiedente e inviate al Comitato di Controllo per il rilascio del marchio;
  - b) Giro ispettivo nella struttura, accompagnato dal richiedente, il quale presenterà le modalità di soddisfazione dei criteri.

Il verificatore/auditor deve fornire evidenze oggettive per ogni criterio (prove fotografiche, documenti o altro), al fine di fornire evidenza del soddisfacimento degli stessi.

Il verificatore/auditor redigerà, alla fine della visita di verifica, un “Verbale di verifica” (documento riepilogativo dell’audit condotto) nel quale, oltre ad indicare il soddisfacimento / non soddisfacimento dei criteri, dovrà contenere i commenti del verificatore/auditor ed i riferimenti dei giustificativi raccolti per ogni criterio.

Oltre all’Audit/Verifica di cui al punto b) il Comitato potrà campionare delle strutture sulle quali effettuare Audit in Incognito utilizzando un Mystery Auditor che dovrà simulare il comportamento e le azioni di un cliente potenziale o reale di un’organizzazione di servizi, senza farsi riconoscere come tale dal personale della stessa, con lo scopo di valutare la qualità delle attività di interfaccia tra cliente e organizzazione.

L’Audit in incognito avrà lo scopo di individuare il tipo di percezione ed il grado di soddisfazione del fruitore di un servizio, valutando principalmente fattori di qualità oggettivi riferiti all’efficacia e all’efficienza di una prestazione, nel suo complesso, inclusiva degli eventuali prodotti eventualmente associati.

I costi dell’Audit in Incognito saranno a totale carico del GAC.

Ciascun requisito deve essere identificato con una delle seguenti valutazioni:

- **Conformità:** quando il requisito è stato soddisfatto dal richiedente senza riserve;
- **Non conformità:** quando il requisito risulta completamente o parzialmente non soddisfatto dal richiedente. In tal caso bisognerà individuare delle azioni correttive da inserire nel verbale, che verranno vagliate dal Comitato di Controllo per l'utilizzo del marchio.

Il verificatore dovrà inviare al Comitato di Controllo la documentazione raccolta, in formato cartaceo o digitale, per il rilascio del Marchio Territoriale "Qualità dei 2 Mari", nella quale devono essere presenti:

- **Verbale di verifica;**
- **Evidenze oggettive** raccolte in sede di verifica/audit.

Il Comitato di Controllo analizzerà nel termine di 30 gg. dal ricevimento della pratica, il contenuto della cartella e delibererà la "Concessione del Marchio" a favore dell'aderente, compilando e sottoscrivendo lo specifico format.

Tale documento, unitamente al "Regolamento d'uso" e al "Manuale di Immagine Coordinata", sarà recapitato all'aderente unitamente al kit.

Il kit per gli Aderenti potrà comprendere:

- Vetrofania
- Concessione del Marchio
- Regolamento dell'Utilizzo del Marchio
- Manuale di Immagine Coordinata
- Attestato

Il Comitato di Controllo, anche in caso di conformità riscontrata dal verificatore/auditor, potrà tuttavia rilevare la non conformità. In tal caso il Comitato di Controllo comunicherà al richiedente la non conformità e il soggetto richiedente potrà provvedere a rispondere ponendo in oggetto le adempienze attuate per la risoluzione di tale non conformità. La tempistica per tale azione correttiva è prevista in 30 giorni dalla data della comunicazione all'aderente, pena la mancata concessione del marchio.

Il Marchio Territoriale sarà concesso a titolo gratuito fino alla fine della fase di avvio, con validità annuale dalla data di rilascio da parte del Comitato di Controllo. Entro e non oltre i 60 giorni precedenti la data di scadenza, le strutture aderenti dovranno provvedere a inoltrare la domanda di rinnovo al Comitato di Controllo che provvederà ad effettuare verifiche/audit annuali di mantenimento.

Per l'utilizzo del Marchio Territoriale "Qualità dei Due Mari" bisognerà fare riferimento al "Regolamento dell'Uso del Marchio" e al "Manuale di Immagine Coordinata".

## 7. REQUISITI RELATIVI AI LICENZIATARI DEL MARCHIO

La presente sezione del Disciplinare Tecnico definisce:

- i requisiti generali di carattere obbligatorio;
- i requisiti specifici di carattere obbligatorio;
- i requisiti di qualità aggiuntivi che diversificano la qualità dei prodotti/servizi offerti

relativamente alle diverse attività previste per l'utilizzo del Marchio ovvero:

1. **Pesca** (pescatori singoli o associati);
2. **Trasformazione di prodotti ittici** (industrie artigianali di trasformazione);
3. **Commercializzazione di prodotti ittici freschi e/o trasformati** (pescherie, mercati ittici);
4. **Imprese ricettivo/turistiche e professioni del turismo** (alberghi, ristoranti, campeggi, lidi, bar, agriturismi, ostelli, B&B, scuole nautiche, diving-center, accompagnatori di territorio, guide turistiche, ecc.)
5. **Altri** (Enti, associazioni di tutti i generi, altri tipi di organizzazione).

Qualora un operatore intenda candidarsi per più comparti di attività (es. Ricettività e Ristorazione) esercitati nella stessa sede, dovrà rispondere a ciascuno dei disciplinari che regolamenta i comparti.

Qualora un operatore intenda candidarsi per più sedi dovrà presentare una domanda completa e separata per ciascuna sede.

## ATTIVITA' DI PESCA

### Requisiti generali di carattere obbligatorio

REQ DTR	DESCRIZIONE REQUISITO DTR
<b>7.1.1</b>	Regolare iscrizione dell'imbarcazione nel Registro delle Navi Minorili e dei Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di competenza territoriale
<b>7.1.2</b>	Sede operativa in uno dei Comuni del GAC
<b>7.1.3</b>	Possesso e regolarità delle autorizzazioni e licenze delle Autorità competenti per l'esercizio della specifica attività previste dalle normative di settore
<b>7.1.4</b>	Presenza di regolari contratti di lavoro per i collaboratori
<b>7.1.5</b>	Rispetto dell'ambiente

### Requisiti specifici di carattere obbligatorio

REQ DTR	DESCRIZIONE REQUISITO DTR
<b>7.1.6</b>	I proprietari e/o armatori delle imbarcazioni dovranno richiedere l'Adesione al marchio da far pervenire in copia al GAC/Comitato di Controllo che dovrà conservare presso i propri archivi tale Domanda durante tutto il tempo di adesione al marchio e per i dodici mesi successivi
<b>7.1.7</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di applicare le buone prassi operative nel settore della pesca al fine di garantire la freschezza e la salubrità dei prodotti ittici pescati
<b>7.1.8</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di rispettare la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori
<b>7.1.9</b>	<b>ELEMENTI SPECIFICI DI SETTORE</b>
	Identificazione della barca
	Identificazione dell'attrezzo di pesca
	Identificazione delle specie pescate e delle zone di pesca
	Lavorazione del pesce a bordo
	Selezione del prodotto ittico
	Confezionamento
	Pesatura
	Etichettatura
	Catena di custodia - tracciabilità

### Requisiti di qualità aggiuntivi

REQ DTR	DESCRIZIONE REQUISITO DTR
<b>7.1.10</b>	Attivazione di convenzioni/accordi con operatori economici locali per attività ricettive
<b>7.1.11</b>	Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali sui prodotti tipici della pesca dell'area in cui il GAC opera (ad es., sagre, degustazioni, etc).

## **AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI**

### **Requisiti generali di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.2.1</b>	Possesso Codice Fiscale / Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese/Albo specifico (ove previsti)
<b>7.2.2</b>	Sede operativa in uno dei Comuni in cui il GAC opera
<b>7.2.3</b>	Possesso e regolarità delle autorizzazioni e licenze delle Autorità competenti per l'esercizio della specifica attività previste dalle normative di settore
<b>7.2.4</b>	Presenza di regolari contratti di lavoro per i collaboratori
<b>7.2.5</b>	Rispetto dell'ambiente

### **Requisiti specifici di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.2.6</b>	Le Aziende di trasformazione dei prodotti ittici dovranno richiedere l'Adesione al marchio da far pervenire in copia al GAC/Comitato di Controllo che dovrà conservare presso i propri archivi tale Domanda durante tutto il tempo di adesione al marchio e per i dodici mesi successivi
<b>7.2.7</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di applicare procedure di autocontrollo igienico-sanitario secondo i principi dell'HACCP
<b>7.2.8</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare la presenza di procedure di tracciabilità/rintracciabilità, etichettatura ed informazione ai consumatori
<b>7.2.9</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di rispettare la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori
<b>7.2.10</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare utilizzo di materie prime provenienti, anche se solo parzialmente, dai comuni in cui il GAC opera

### **Requisiti di qualità aggiuntivi**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.2.11</b>	Certificazioni di processo rilasciate da Enti di certificazione
<b>7.2.12</b>	Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali sui prodotti tipici e di qualità dell'area in cui il GAC opera

## **AZIENDE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI**

### **Requisiti generali di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.3.1</b>	Possesso Codice Fiscale / Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese/Albo specifico (ove previsti)
<b>7.3.2</b>	Sede operativa in uno dei Comuni di appartenenza del GAC
<b>7.3.3</b>	Possesso e regolarità delle autorizzazioni e licenze delle Autorità competenti per l'esercizio della specifica attività previste dalle normative di settore
<b>7.3.4</b>	Presenza di regolari contratti di lavoro per i collaboratori
<b>7.3.5</b>	Rispetto dell'ambiente

### **Requisiti specifici di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.3.6</b>	Le Aziende di commercializzazione di prodotti ittici dovranno chiedere l'Adesione al marchio da far pervenire in copia al GAC/Comitato di Controllo che dovrà conservare presso i propri archivi tale Domanda durante tutto il tempo di adesione al marchio e per i dodici mesi successivi
<b>7.3.7</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di applicare procedure di autocontrollo igienico-sanitario secondo i principi dell'HACCP
<b>7.3.8</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare la presenza di procedure di tracciabilità/rintracciabilità, etichettatura ed informazione ai consumatori
<b>7.3.9</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di rispettare la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori
<b>7.3.10</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare l'utilizzo di materie prime provenienti, anche solo parzialmente, dai comuni in cui il GAC opera

### **Requisiti di qualità aggiuntivi**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.3.11</b>	Certificazioni di processo rilasciate da Enti di certificazione
<b>7.3.12</b>	Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali sui prodotti tipici e di qualità dell'area in cui il GAC opera



## ***IMPRESE RICETTIVO-TURISTICHE E PROFESSIONI DEL TURISMO***

### **Requisiti generali di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.4.1</b>	Possesso Codice Fiscale / Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese/Albo specifico (ove previsti)
<b>7.4.2</b>	Sede operativa in uno dei Comuni in cui il GAC opera
<b>7.4.3</b>	Possesso e regolarità delle autorizzazioni e licenze delle Autorità competenti per l'esercizio della specifica attività previste dalle normative di settore
<b>7.4.4</b>	Presenza di regolari contratti di lavoro per i collaboratori
<b>7.4.5</b>	Rispetto dell'ambiente

### **Requisiti specifici di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.4.6</b>	I titolari di attività ricettive dovranno richiedere l'Adesione al marchio da far pervenire in copia al GAC/Comitato di Controllo che dovrà conservare presso i propri archivi tale Domanda durante tutto il tempo di adesione al marchio e per i dodici mesi successivi
<b>7.4.7</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare di applicare procedure di autocontrollo igienico-sanitario secondo i principi dell'HACCP (se applicabile)
<b>7.4.8</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori
<b>7.4.9</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare il rispetto dell'art.51 legge 3/2003 tutela salute dei non fumatori (divieto di fumo o area fumatori)
<b>7.4.10</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno esporre e distribuire materiale promozionale relativo ad eventi, risorse o ad operatori turistici dell'Area oltre ad offrire servizi turistici incentrati sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale ed enogastronomico dell'area del GAC

### **Requisiti di qualità aggiuntivi**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>7.4.11</b>	Certificazioni di processo rilasciate da Enti di certificazione
<b>7.4.12</b>	Attivazione di convenzioni/accordi con operatori economici locali (es., agenzie di viaggio, aziende agroalimentari/artigianali, etc.) anche per l'acquisto dei prodotti o la partecipazione agli eventi aziendali a condizioni di favore
<b>7.4.13</b>	Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali sui prodotti tipici e di qualità dell'area in cui il GAC opera (ad es., sagre, degustazioni, itinerari turistici)
<b>7.4.14</b>	Impiego di personale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica rilasciato dalla Regione Siciliana
<b>7.4.15</b>	Impiego di operatori con certificazioni/attestazioni/abilitazioni/titoli professionali idonei per la specifica attività esercitata (es. operatori agenzie di viaggio, istruttori di immersione, istruttori di nuoto, istruttori di attività sportive acquatiche)

## **ALTRI POSSIBILI LICENZIATARI**

### **Requisiti generali di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>6.5.1</b>	Possesso Codice Fiscale / Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese/Albo specifico (ove previsti)
<b>6.5.2</b>	Sede operativa in uno dei Comuni di appartenenza del GAC
<b>6.5.3</b>	Possesso e regolarità delle autorizzazioni e licenze delle Autorità competenti per l'esercizio della specifica attività previste dalle normative di settore
<b>6.5.4</b>	Presenza di regolari contratti di lavoro per i collaboratori
<b>6.5.5</b>	Rispetto dell'ambiente

### **Requisiti specifici di carattere obbligatorio**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>6.5.6</b>	I Legali Rappresentanti di Enti, Associazioni o altri tipi di Organizzazione dovranno richiedere l'Adesione al marchio da far pervenire in copia al GAC/Comitato di Controllo che dovrà conservare presso i propri archivi tale Domanda durante tutto il tempo di adesione al marchio e per i dodici mesi successivi
<b>6.5.6</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori
<b>6.5.7</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno dimostrare il rispetto dell'art.51 legge 3/2003 tutela salute dei non fumatori (divieto di fumo o area fumatori)
<b>6.5.8</b>	Gli utilizzatori del Marchio dovranno esporre e distribuire materiale promozionale relativo ad eventi, risorse o ad operatori turistici dell'Area

### **Requisiti di qualità aggiuntivi**

<b>REQ DTR</b>	<b>DESCRIZIONE REQUISITO DTR</b>
<b>6.5.9</b>	Certificazioni di processo rilasciate da Enti di certificazione
<b>6.5.10</b>	Attivazione di convenzioni/accordi con operatori economici locali (es., agenzie di viaggio, aziende agroalimentari/artigianali, etc.)
<b>6.5.11</b>	Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali sui prodotti tipici, e di qualità dell'area in cui il GAC opera (ad es., sagre, degustazioni, itinerari turistici)